



di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000; CONSIDERATO 1.- che sono infondati il primo motivo e la prima parte del secondo motivo &ndash; che, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente - con cui si asserisce che il bando sarebbe illegittimo perché non avrebbe fissato i criteri di valutazione della prova scritta e, rispettivamente, che la commissione non avrebbe informato i partecipanti sulle modalità della prova stessa, non consentendo ad essi adeguata preparazione: a confutazione di tale affermazione è sufficiente osservare come il bando di concorso avesse individuato con estrema precisione l'oggetto e le modalità di espletamento della prova scritta, consistente in &ldquo;quesiti a risposta multipla tendenti ad accertare le conoscenze di: biblioteconomia, bibliografia, funzione dei principali moduli operativi della piattaforma gestionale adottata dal sistema Bibliotecario di Ateneo, catalogazione descrittiva; erogazione servizi bibliotecari e strumenti in uso in Ateneo, Office automation, metadati e ambienti distintivi di Internet Web 2.0; Lingua inglese, Statuto e principali regolamenti dell'Università degli Studi di Padova&rdquo;. Nella prima riunione del 13.11.2008 la commissione, dal canto suo, ha determinato - in conformità con le disposizioni di cui all'art. 12 del DPR n. 487/94 - i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali stabilendo i punteggi massimi da assegnare alle prove &rdquo;esame (punti 30) ed ai titoli (punti 15), suddividendo poi i punti &rdquo;esame tra la prova scritta (15 punti) e quella orale (15 punti) e precisando che &ldquo;le prove &rdquo;esame si intendono superate con una votazione di almeno 10,50/15&rdquo;. Con particolare riguardo alla prova scritta, si prevedeva che la stessa consisteva in n. &ldquo;60 domande, a risposte multiple, di cui una corretta&rdquo; vertenti sulle materie indicate dall'art. 10 del bando, da risolvere nel tempo massimo di 40 minuti: per ogni risposta esatta sarebbero stati attribuiti punti 1, per ogni risposta omessa punti 0, e per ogni risposta errata punti -0,25. Orbene, è evidente che, in tale contesto, non poteva definirsi alcun altro diverso od ultroneo criterio, atteso che la correzione delle prove &ndash; che non potevano che essere giuste, errate o omesse &ndash; e la loro successiva valutazione sarebbero state il risultato di un'operazione meramente materiale (lettura ottica e conseguente attribuzione di punteggio): poi, i candidati che avessero riportato un punteggio pari o superiore a 10,5/15 sarebbero stati ammessi alla prova orale; 2.- che è analogamente infondata anche la seconda parte della seconda censura con cui si evidenzia che i quesiti non hanno riguardato equamente tutte le materie, ma vi è stata sproporzione, nel senso che alcune materie sono state preferite ad altre (nella specie, 37 quesiti su 60 vertevano su &ldquo;biblioteconomia&rdquo;): rientra, invero, nella discrezionalità dell'Amministrazione privilegiare una determinata materia con un maggior numero di quesiti, in quanto particolarmente correlata con le specifiche esigenze per le quali è stato indetto il concorso (nel caso in esame, la selezione pubblica era preordinata all'assunzione di personale da inquadrare nella posizione &ldquo;C&rdquo;, area &ldquo;biblioteche&rdquo;: ovvia, dunque, la particolare attenzione riservata alla materia &ldquo;biblioteconomia&rdquo;); 3.- che è fondato, invece, l'ultimo motivo con cui la ricorrente evidenzia l'illegittimità della modifica, effettuata dalla commissione, del punteggio minimo previsto dal bando per l'ammissione alla prova orale: in effetti, il bando (art. 10) stabiliva che &ldquo;saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova pratica il punteggio minimo di 7/10 o equivalente&rdquo;: tale punteggio, poi, è stato ripreso dalla commissione la quale, nella prima riunione del 13.11.2008, ha precisato che &ldquo;le prove &rdquo;esame si intendono superate con una votazione di almeno 10,50/15&rdquo; (effettivamente &ldquo;equivalente&rdquo; ai 7/10 previsti dal bando). Nella seduta del 28.11.2008 la commissione, invece, ha stabilito che &ldquo;la votazione di sufficienza pari a 10,5/15, per conseguire l'ammissione al colloquio, prevista dall'art. 10 dell'avviso di selezione, corrisponda a 46 punti&rdquo;. Nulla di più errato: non esisteva alcuna discrezionalità, da parte della commissione, nell'individuare la corrispondenza tra il voto di sufficienza fissato dal bando (7/10) e ripreso dalla commissione stessa nella prima seduta (10,5/15) e quello in sessantesimi relativo alla prova pratica (1 punto per ogni risposta esatta ai sessanta quesiti, detratto 0,25 per ogni risposta errata), tale corrispondenza essendo la risultante di una proporzione aritmetica:  $10,5:15 = x:60$ , dove  $x = 42$ . Orbene, avendo la ricorrente conseguito la votazione di 43,50/60, la stessa doveva essere ammessa alla prova orale. 4.- che in tali termini il ricorso è fondato e va accolto, le spese potendo essere compensate tra le parti. P.Q.M. accoglie il ricorso e, per effetto, annulla il provvedimento 5.12.2008 n. 3707, nonché i verbali 28.11.2008 n. 7 e 13.11.2008 (relazione conclusiva) della commissione giudicatrice; compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati: Vincenzo Antonio Borea, Presidente Claudio Rovis, Consigliere, Estensore Alessandra Farina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 11/05/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL

SEGRETARIO